



**A. R. D. E .L.**

# **Osservatorio**

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;  
adempimenti e scadenze”*

*Numero 4/2009  
Febbraio 2009*

*Scadenzario Maggio 2009*

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



## **SOMMARIO**

- Ordinamento autonomie locali
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Mutui
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e Appalti
- Contributi previdenziali
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto (Iva)
- Imposta regionale sulle attività produttive

## Ordinamento autonomie locali

### Forme associative

**1.** Dal 1° gennaio 2010 (termine già rinviato una prima volta dall'1 aprile al 30 settembre 2008 e, successivamente, al 1° gennaio 2009), i comuni possono aderire ad una sola associazione per l'esercizio di funzioni e servizi, ad un solo consorzio ed una sola unione di comuni per gestire il medesimo servizio. (*art.2, c.28, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo modificato dall'art.35 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31, dall'art.4, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dall'art. 3, c. 1ter, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*).

**1.1.** Restano esclusi dalla limitazione le adesioni agli ATO idrico e ATO rifiuti ed ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali.

**1.2.** In caso di permanenza di adesioni multiple, ogni atto adottato dalla forma associativa è nullo ed è nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato.

### Controlli e verifiche- Corte dei conti

**1.** Al fine di fornire ulteriori elementi per la relazione annuale della Corte dei conti al Parlamento sull'andamento della finanza locale, gli enti locali devono integrare la documentazione già inviata alla Sezione delle autonomie, mediante la compilazione dei questionari scaricabili dal sito della Corte, sul patto di stabilità interno 2008, sugli eventuali debiti fuori bilancio 2007 e sul conto del patrimonio 2007 e 2008 (questi ultimi, solo per i comuni superiori a 20.000 abitanti), da trasmettere entro il 15 marzo, esclusivamente per e-mail. (*nota Corte dei conti, sezione delle autonomie, 9 febbraio 2009, n. 1943*).

## Contabilità e regole di gestione

### Termini di pagamento

**1.** Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni. (*direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000*).

**1.1.** Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

**2.** Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

**2.1.** Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

**3.** Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;

- b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
- c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
- e) ai contratti per lavori pubblici. (*artt.1, 2 e 11*).

**4.** Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
- c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;
- d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore. (*art.4*).

**4.1.** È possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. (*artt.4, c.2, e 7*).

**5.** L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile. (*artt.3,4 e 5*).

**5.1.** Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, ha subito, semestralmente, le seguenti variazioni:

- 3,35% per il 2° semestre 2002;
- 2,85% per il 1° semestre 2003;
- 2,10% per il 2° semestre 2003;
- 2,02% per il 1° semestre 2004;
- 2,01% per il 2° semestre 2004;
- 2,09 per il 1° semestre 2005;
- 2,05 per il 2° semestre 2005;
- 2,25% per il 1° semestre 2006;
- 2,83% per il 2° semestre 2006;
- 3,58% per il 1° semestre 2007;
- 4,07% per il 2° semestre 2007;
- 4,20% per il 1° semestre 2008;
- 4,10% per il 2° semestre 2008;
- 2,50% per il 1° semestre 2009. (*comunicati Ministero economia e finanze, in G.U. n.33 del 10 febbraio 2003, in G.U. n.160 del 12 luglio 2003, in G.U. n.11 del 15 gennaio 2004, in G.U. n.159 del 9 luglio 2004, in G.U. n.5 dell'8 gennaio 2005, in G.U. n.174 del 28 luglio 2005 in G.U. n.10 del 13 gennaio 2006, in G.U. n.158 del 10 luglio 2006, in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007, in G.U. n.175 del 30 luglio 2007, in G.U. n.35 dell'11 febbraio 2008, in G.U. n.169 del 21 luglio 2008 e in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2009*).

**5.2.** La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 4., lettera d), ed è inderogabile. (*art.4, c.3*).

**5.3.** È possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 5, purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. (*art.5, c.1, e 7*).

**5.4.** Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme. (*art.6*).

**6.** Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso. (*art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.2, lett. a, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231*).

**6.1.** Il giudice concede l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate. (*art.648, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.3, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231*).

**7.** I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.

**7.1.** I responsabili dell'attività contrattuale devono valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

## **Pagamenti ad appaltatori di opere, forniture e servizi**

**1.** 'E soppressa la disposizione che, relativamente ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi, imponeva all'Ente di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati. (*art.35, c.34, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, abrogato dall'art.3, c.8, D.L. 3 giugno 2008, n.97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n.129*).

**1.1.** 'E abrogato il decreto ministero economia e finanze 25 febbraio 2008, n.74, con il quale era stato approvato il regolamento volto ad individuare la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti. (*in G.U. n.90 del 16 aprile 2008*).

**2.** In tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, le stazioni appaltanti pubbliche non devono più richiedere agli appaltatori il DURC, ma acquisirlo d'ufficio dalla Cassa edile, dall'Inps o dall'Inail. (*art. 16bis, c. 10, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

**2.1.** Il DURC deve essere acquisito, senza eccezione alcuna, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità. (*interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 febbraio 2009, n. 10/2009*).

**2.2.** Il DURC deve essere acquisito anche nei confronti di soggetti pubblici che partecipano a procedure di evidenza pubblica. (*interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 febbraio 2009, n. 9/2009*).

## **Entrate**

### **Trasferimenti statali**

**1.** Ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle Ipab, è assegnato un contributo corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa

l'aspettativa per motivi sindacali. (*art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5*).

**1.1.** Gli enti interessati devono produrre alla prefettura competente per territorio richiesta di attribuzione del contributo relativo all'anno 2008 entro il termine perentorio del 15 maggio 2009. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 11 febbraio 2009, n. F.L. 2/2009*).

#### **Trasferimenti statali – fondo Iva**

**1.** Agli enti locali titolari dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico è concesso un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti per Iva alla quale sono soggetti i contratti medesimi. (*art.9, legge 7 dicembre 1999, n.472*).

**1.1.** Con D.M. 22 dicembre 2000 sono state approvate le procedure e le modalità per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico. (*in G.U. n.3 del 4 gennaio 2001*).

**1.2.** Per l'attribuzione del contributo spettante, gli enti interessati devono attestare gli oneri da sostenere, prima, ed i pagamenti effettuati per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico, inviando i modelli di certificazione, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, al Ministero interno. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 gennaio 2004, n. F.L. 1/2004*).

**1.3.** Per l'attribuzione della prima rata del contributo a regime dall'anno 2001, il modello di certificazione degli oneri da sostenere deve essere trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno.

**1.4.** Per l'attribuzione della seconda rata dei contributi spettanti per gli anni 2001 e successivi, il modello di certificazione degli oneri sostenuti nell'anno di competenza deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo.

**1.5.** L'erogazione della prima rata del contributo sarà effettuata entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

**1.6.** L'erogazione della seconda rata a saldo del contributo sarà effettuata entro il 30 novembre dell'anno successivo.

**1.7.** Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

**1.8.** La mancata presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno della certificazione sugli oneri da sostenere non pregiudica la possibilità di trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo la certificazione sugli oneri sostenuti, ma comporta la mancata corresponsione della prima rata del contributo entro la scadenza del 30 giugno; la mancata presentazione entro il 30 aprile della certificazione sugli oneri sostenuti comporta, invece, la perdita del diritto alla corresponsione del contributo. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 febbraio 2009, n. F.L. 3/2009*).

#### **Imposta comunale sugli immobili (Ici)**

**1.** Non si considerano fabbricati, ai fini dell'assoggettamento all'imposta, le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati. (*art. 23, c. 1bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*).

#### **Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni**

**1.** Sono sanate le violazioni ripetute e continuative delle norme in materia di affissioni e pubblicità per le affissioni di manifesti politici o di striscioni o di mezzi similari commesse dal 1° gennaio 2005 al 28 febbraio 2009 con il versamento, entro il 31 marzo 2009, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari a 1.000 euro per anno e per provincia. (*art.42 bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n.207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n.14*).

**1.1.** Il versamento deve essere eseguito a favore della tesoreria del comune competente o, qualora le violazioni siano state compiute in più comuni della stessa provincia, a favore della tesoreria della provincia.

**1.2.** A seguito della richiesta di ristoro dei comuni interessati, da presentare a pena di decadenza entro il 30 settembre 2009, la provincia provvede al riparto delle somme.

**1.3.** In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destina le somme al settore ecologia.

### **Tariffe di accesso al territorio**

**1.** I comuni possono prevedere il pagamento di un importo di accesso nel loro territorio o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei servizi di noleggio con conducente titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni. (*art. 5bis, c. 1, aggiunto alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dall'art. 29, c. 1 quater, lett. b, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo della legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*).

### **Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)**

**1.** Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per l'applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. (*art.238, c.11, e art.264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152*).

**1.1.** Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2009 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. (*art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n.244, e dall'art. 5, c. 1, lett. a, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13*).

**1.2.** Il mantenimento del regime di prelievo adottato nel 2006, 2007 e 2008, comporta il mantenimento della tassa anche nei comuni che avrebbero dovuto sopprimerla o che avrebbero voluto passare al sistema della tariffa. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 19 marzo 2007, n.2586*).

**1.3.** Il mantenimento è obbligatorio anche nel caso di intervenuta delibera di regime tariffario che avrebbe dovuto avere decorrenza, non concretamente applicato. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 5 aprile 2007, n.6415*).

**2.** Ove il regolamento ministeriale di cui al precedente punto 1. non sia stato adottato entro il 30 giugno 2009, i comuni possono adottare la tariffa. (*art. 5, c. 2quater, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13*).

### **Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani**

**1.** Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per l'applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. (art.238, c.11, e art.264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

**1.1.** Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2009 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. (art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, legge 24 dicembre 2007, n.244, e dall'art. 5, c. 1, lett. a, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13).

**1.2.** Il mantenimento del regime di prelievo adottato nel 2006 - 2008 anche per l'anno 2009, di cui al precedente punto 2.1, comporta la non applicazione della tariffa anche nei comuni che avrebbero dovuto adottarla.

**1.3.** Il sistema tariffario, con copertura totale del costo del servizio, avrebbe dovuto essere applicato secondo le seguenti articolazioni:

- nel 2007, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi superiori all'85%;
- nel 2007, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l'85%;
- nel 2008, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi inferiore al 55% e per tutti i comuni con popolazione fino a 5.000. (art. 11, c. 1, D.P.R. 158/99, e art. 49, c. 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 31, c. 21, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.4, c.116, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.523, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.134, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

## **Tributi locali**

**1.** 'E reintrodotta la norma che prevede che ai distretti produttivi la determinazione dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali viene operata su base concordataria per almeno un triennio. (art.1, c.368, lett. a, n.5, legge 23 dicembre 2005, n.266. nel testo modificato dall'art.6 bis, c.3, lett. b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 3. c. 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5).

**1.1.** 'E reintrodotta la norma che prevede che i distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare in ciascun anno dalle imprese appartenenti al distretto.(art.1, c.368, lett. a, n.11, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 2, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5).

**1.2.** Gli enti locali possono, secondo i propri ordinamenti stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri alle imprese appartenenti al distretto. (art.6 bis, c.3, lett. b, n.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

## **Partecipazione all'accertamento fiscale**

**1.** I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale, pari al 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. (art.1, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, nel testo della conversione nella legge 2 dicembre 2005, n.248).

**1.1.** Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 3 dicembre 2007, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale. (*in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007*).

**1.2.** Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 16 giugno 2008, sono state definite le modalità di fruizione, da parte dei comuni, delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale.

**1.3.** La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati e, comunque, incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

**2.** L'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell'anno precedente. (*art.1, c.53, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**2.1.** Le modalità tecniche di trasmissione, tramite il canale Siatel, da parte dei Comuni, delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali e del criterio di ripartizione della quota spettante ai singoli comuni, sono state definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 novembre 2008, n. 175466.

**2.2.** Guida operativa e istruzioni per l'uso del portale formano oggetto del comunicato dell'agenzia delle entrate 12 febbraio 2009.

## **Tariffa servizio idrico integrato**

**1.** Concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente, costituendo una componente vincolata della tariffa, la spesa relativa alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quella relativa ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito (*art. 8sexies, c. 1, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13*).

**1.1.** La componente della tariffa come sopra è dovuta al gestore nei casi in cui manchino o siano temporaneamente inattivi gli impianti di depurazione, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento della progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, nel rispetto dei tempi programmati.

**1.2.** Il rimborso agli utenti che negli anni precedenti hanno pagato la tariffa non dovuta per il servizio di depurazione, in quanto non collegati a impianti, dovrà essere effettuato, a decorrere dal 1° ottobre 2009, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni. (*art. 8sexies, c. 2*)

**1.3.** Il rimborso da effettuare è determinato al netto degli oneri che hanno finanziato attività di progettazione, di realizzazione o di completamento e deve essere determinato entro il 30 maggio 2009.

**1.4.** Con D.M. da adottare entro il 30 aprile 2009 saranno stabilite le informazioni minime che i gestori devono fornire periodicamente agli utenti in ordine alla realizzazione degli impianti di depurazione. (*art. 8sexies, c. 4 e 5*).

## **Mutui**

### **Tasso d'interesse**

**1.** È stato determinato il tasso di riferimento da applicarsi per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2009 alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate ai sensi dei decreti-leggi 318/1986, 359/1987, 66/1989, nonché della legge 67/1988. (*D.M. 12 febbraio 2009*).

**1.1.** Le disposizioni del D.M. si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999.

## Servizi pubblici

### Controllo del territorio e sicurezza pubblica

**1.** I sindaci possono avvalersi, previa intesa con i prefetti, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, al fine di segnalare alle forze di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. (*art. 6, c. 3 e 4, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*).

**1.1.** Tra le associazioni, i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle forze dell'ordine, alle forze armate ed agli altri corpi dello Stato. (*art. 6, c. 5*).

**1.2.** Gli ambiti operativi della disposizione saranno determinati con D.M.

**2.** Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (*art. 6, c. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*).

### Attività edilizia

**1.** Il permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione può essere rilasciato solo se è prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in misura tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 Kw per ciascuna unità abitativa. (*art.4, c.1 bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, aggiunto dall'art.1, c.350, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**1.1.** Per le nuove costruzioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio. (*art.2, c.282, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**1.2.** Dall'anno 2009, il rilascio del permesso di costruire è subordinato oltre che alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio, a caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico ed al reimpiego delle acque meteoriche. (*art.1, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**1.3.** Dall'anno 2010, (termine rinviato di un anno), ai fini del rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. (*art.4, c.1 bis, aggiunto al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dell'art.1, c.289, legge 24 dicembre 2007, n.244; art. 29, c. 1 octies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*).

**1.4.** La previsione del vincolo deve essere inserita nei regolamenti edilizi comunali.

### Mobilità urbana

**1.** I comuni possono regolamentare l'accesso nel loro territorio o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato, dei servizi di noleggio con conducente titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, anche prevedendo il pagamento di importo di accesso. (*art. 5bis, c. 1, aggiunto alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dall'art. 29, c. 1 quater, lett. b, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo della legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*)

### Trasporto pubblico

**1.** Un fondo di 11 milioni di euro per l'anno 2009 è destinato alla concessione di contributi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, a favore di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. (*art. 1, c. 11 e 12, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*).

**1.1.** Il fondo è ripartito tra le regioni, che sono obbligate alla adozione di misure di riduzione delle emissioni inquinanti nel settore della mobilità, pena la non erogazione del finanziamento. (*art. 1, c. 15 e 17*)

**1.2.** I contributi sono concessi con modalità regolamentate dalle regioni entro il 7 aprile 2009, in misura pari al 25% delle spese e non superiore a 1.000,00 euro per dispositivo. (*art. 1, c. 13 e 14*).

## **Servizi demografici**

**1.** Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. (*art. 16bis, c. 1, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

**1.1.** Le modalità di attuazione saranno stabilite con uno o più decreti ministeriali.

**2.** La richiesta al cittadino di documenti diversi da quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare. (*art. 16bis, c. 2, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

**3.** I comuni omissivi sono sollecitati a procedere al popolamento, al costante aggiornamento ed al corretto utilizzo del sistema INA-SAIA. (*nota ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 2 dicembre 2008, n. 13131*).

**3.1.** L'omessa puntuale registrazione in INA potrà comportare gravi ripercussioni sul procedimento di individuazione degli aventi diritto alla "carta acquisti" per i non abienti, i cui dati anagrafici e le variazioni vengono accertati attraverso il sistema INA-SAIA, a termini del D.M. 16 settembre 2008. (*in G.U. n. 281 dell'1 dicembre 2008*).

**3.2.** Con circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 10 febbraio 2009, n. 1791, è richiamata l'attenzione sulle disposizioni.

## **Mercati**

**1.** A decorrere dall'anno 2009, gli enti locali provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato. (*art. 7sexies, c. 2, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13*).

## **Uffici di statistica delle province**

**1.** Con determinazione dell'Istituto nazionale di statistica 19 giugno 2008, sono disciplinati gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica delle province. (*in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2009*).

## **Documentazione in formato elettronico**

**1.** È prorogato al 31 dicembre 2009 (dal precedente 31 dicembre 2008), il termine dal quale non sarà più consentito l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica. (*art.35, c. 1, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel testo modificato dall'art. 3,c. 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).

## **Lavori pubblici**

### **Norme tecniche per le costruzioni**

**1.** Il regime transitorio per le norme tecniche per le costruzioni, scaduto il 31 dicembre 2007, già prorogato al 30 giugno 2009, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2010. (*art.20,c. 1, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2007,*

*n.31, nel testo modificato dall'art. 29, c. 1 septies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).*

## **Pubblico impiego**

### **Assunzione di personale**

**1.** Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale restano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. (*art.35, c.5 ter, aggiunto al D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, dall'art.3, c.87, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**1.1.** Sono valide fino al 31 dicembre 2009 le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1 gennaio 1999. Dal 1 gennaio 2010 riprende il normale decorso temporale del termine di scadenza delle graduatorie. (*art. 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).

**1.2.** L'utilizzo delle graduatorie concorsuali è consentito per la copertura di posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili successivamente alla pubblicazione del bando di concorso ed all'approvazione della graduatoria, mentre è fatto divieto per la copertura di posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso. (*art.91, c.4, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 gennaio 2008, n.4431*).

### **Stabilizzazione precari**

**1.** Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico e nel rispetto dei tetti di spesa, alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato. (*art.1, c.558, legge 27 dicembre 2006, n.296, art.3, c.90, lett. b), legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**1.1.** Per gli anni 2008 e 2009, può procedersi alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- che al 1° gennaio 2008 sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativo, nel quinquennio precedente;
- che consegua, successivamente al 1° gennaio 2008, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2007;
- che sia stato in servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni nel quinquennio 2002/2006 o 2003/2007.

**1.2.** La stabilizzazione è diretta se il personale che ne beneficia è stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

**1.3.** Alla stabilizzazione del personale assunto con procedure diverse da quelle di cui al punto precedente si provvede previo espletamento di prove selettive.

**1.4.** La procedura selettiva di natura concorsuale rimane presupposto fondamentale per l'assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione. (*circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 aprile 2008, n.5/2008*).

**1.5.** È da privilegiare il percorso che, per il solo anno 2008, prospetta la possibilità che bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato prevedano:

a) una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;

b) il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati prima del 28 settembre 2007, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente a tale data. (*art.3, c.106, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**1.6.** La facoltà di bandire concorsi riservati nella misura del 20% al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, di cui al precedente punto 2.5., è prorogata dal 31 dicembre 2008, al 30 giugno 2009. *(art. 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).*

#### **LSU comuni siciliani**

**1.** Un contributo annuo di 55 milioni di euro, a decorrere dal 2009, è finalizzato a consentire la conclusione tempestiva (entro tre mesi) di procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili, nonché per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili da almeno un triennio nei comuni della regione siciliana. *(art. 41, c. 16 terdecies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).*

#### **Contrattazione integrativa**

**1.** Entro il 31 maggio di ogni anno, tramite la ragioneria generale dello Stato, gli enti locali devono trasmettere alla Corte dei conti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dall'organo di revisione. *(art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

**1.1.** Il modello di rilevazione dei costi, predisposto dal Ministero dell'economia e finanze, sarà integrato da scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti. *(art. 67, c. 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

**1.2.** La documentazione in materia di contrattazione integrativa deve essere pubblicata sul sito web dell'ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini. *(art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

**1.3.** Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 20 gennaio 2009, n. 1, sono fornite istruzioni e informazioni sulle novità e indicazioni sulle modalità e sui termini di invio della relazione allegata al conto annuale. *(in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2009).*

**1.4.** La nuova scheda informativa sarà resa disponibile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato in anticipo rispetto ai tempi della rilevazione relativa al conto annuale 2008 che, unitamente alla relazione allegata, sarà arricchito delle informazioni precedentemente comunicate dagli enti, separatamente, al ministero interno.

**1.5.** Per le esigenze connesse all'integrazione, la relazione al conto annuale 2008 dei comuni e delle unioni di comuni sarà anticipata al periodo dal 9 marzo al 30 aprile 2009.

**1.6.** L'adempimento della pubblicazione sul sito web dell'ente è da intendersi assolto con la pubblicazione del testo degli accordi integrativi sottoscritti e verificati dall'organo di revisione, nonché delle specifiche schede informative del conto annuale.

**2.** Le problematiche connesse alle norme in tema di contrattazione integrativa formano oggetto della deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 43/CONTR/08 adottata nell'adunanza del 15 dicembre 2008.

#### **Personale ex Ente poste italiane**

**1.** I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso pubbliche amministrazioni sono prorogati al 31 dicembre 2009, termine entro il quale il personale può essere inquadrato in ruolo nei limiti dei posti in organico. *(art.41, c.9, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).*

#### **Rimborsi, indennità e compensi rivalutabili**

1. Per gli anni 2009-2010 tutte le indennità, compensi ed emolumenti di qualsiasi genere al personale, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti nella stessa misura del 1992, già consolidata per l'anno 1993 e per i trienni 1994-1996, 1997-1999, 2000 – 2002, 2003-2005 e 2006-2008. (*art.41 , c.7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).
2. Per il biennio 2009-2010 tutti gli emolumenti, le indennità, i compensi e i rimborsi spese erogati ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di pubbliche funzioni non sono rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita. (*art.41 , c.7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).
3. Le disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. (*art.1, c.223, legge 23 dicembre 2005, n.266*).
4. A decorrere dall'anno 2011, le indennità, i compensi e gli emolumenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 possono essere aggiornati con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010. (*art. 41, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).

## Estensione giudicati

1. 'E prorogato anche per gli anni successivi al 2008, il divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, in materia di personale. (*art.41, c.6, D.L. 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).
- 1.1. Il divieto di estensione del giudicato in materia di personale è stato previsto ininterrottamente dal 1995 nell'ambito delle manovre finanziarie ed è, ora, riproposto a regime.

## Contratti e Appalti

### Clausole compromissorie

1. 'E fatto divieto di inserire nei contratti per lavori, forniture e servizi clausole compromissorie o di sottoscrivere compromessi. (*art.3, c.19, legge 24 dicembre 2007, n.244*).
- 1.1. In caso di violazione, le clausole o i compromessi sottoscritti sono nulli e viene a determinarsi, in capo al responsabile dei procedimenti, illecito disciplinare e responsabilità erariale.
- 1.2. Per i contratti già sottoscritti al 1° gennaio 2008 e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti, la competenza arbitrale prevista deve essere declinata e dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. (*art.3, c.21, nel testo modificato dall'art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31*).
- 1.3. I collegi arbitrali eventualmente costituiti decadono automaticamente e le spese relative restano integralmente compensate tra le parti.
2. Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di riforma del processo civile e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 (termine rinviato dal 30 marzo 2009). (*art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31; art.8, D.L. 30 giugno 2008, n.113, assorbito dall'art.4 bis, c.12, aggiunto al D.L. 3 giugno 2008, n.97, dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n.129; art 1 ter, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nel testo modificato dall'art. 29, c. 1 quinquiesdecies, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*).

3. I compensi minimi e massimi degli arbitri stabiliti dalla tariffa ministeriale sono dimezzati ed è, comunque, vietato qualsiasi incremento dei compensi massimi. (art. 241, c. 12, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nel testo modificato dall'art. 29, c. 1 quinquiesdecies, lett. b, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).

## Contributi previdenziali

### Gestione separata Inps

1. Sono soggetti all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps i soggetti che conseguono redditi da collaborazioni coordinate e continuative e da lavoro autonomo occasionale ed i professionisti privi di cassa di categoria. (circolare Inps, 1 febbraio 2006, n.11).

2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo, sono soggetti alla gestione separata presso l'Inps. (art.2, c.26, legge 335/1995, nel testo modificato, per il richiamo all'art.47, c.1, lett. c-bis, dall'art. 34, c.3, legge 21 novembre 2000, n.342; circolare dipartimento funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4).

3. I soggetti esercenti lavoro autonomo occasionale sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps qualora il reddito derivante dalla relativa attività superi i 5.000 euro. (art.44, c.1, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

3.1. Nelle ipotesi di superamento dell'importo di 5.000 euro in costanza di una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare al contributo la quota parte del reddito complessivo eccedente la fascia esente. (circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103).

3.2. Per consentire l'assoggettamento, i lavoratori interessati hanno l'obbligo di comunicare ai propri committenti, all'inizio dei singoli rapporti e durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite di 5.000 euro.

3.3. Le aliquote da applicare, le modalità ed i termini sono quelli previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. (circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103; art.1, c.770, legge 27 dicembre 2006, n.296).

4. Il contributo che nell'anno 2003 è stato del 14% per i collaboratori non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio è aumentato al 17,30% nel 2004, al 17,50% nel 2005, al 17,70% nel 2006 e avrebbe dovuto crescere solo dello 0,20% all'anno sino a raggiungere il 19%. (art.45, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

4.1. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica è elevata al 23%, aumentata dello 0,50%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero (art.1, c.770, legge 27 dicembre 2006, n.296 e circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 10 febbraio 2004, n.27).

4.2. L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori titolari di pensione diretta è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal 10% al 12,5%, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al 15% e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, al 16%. (art.44, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.1, c.770, legge 27 dicembre 2006, n.296).

4.3. L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori assicurati previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dal 10% al 16%.

4.4. Con effetto dal 1° gennaio 2008, le aliquote contributive dovute alla gestione separata Inps sono aumentate di un punto percentuale, rispetto alla misura applicata nell'anno 2007, passando dal 23 al 24 per cento, relativamente agli iscritti che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, e dal 16 e 17 per cento, relativamente agli altri i-

scritti alla predetta gestione separata. (*art.1, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.247; circolare Inps, 17 gennaio 2008, n.8*).

**4.5.** Per gli anni 2009 e 2010, l'aliquota è ulteriormente incrementata di un punto percentuale per ciascun anno, relativamente ai soli soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie, stabilendosi nella misura, rispettivamente, del 25% e del 26%.

**4.6.** Per i soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie, è dovuta una ulteriore aliquota contributiva che, a far data dal 7 novembre 2007, è passata dallo 0,50% allo 0,72%. (*messaggio Inps, 9 novembre 2007, n.27090*).

**4.7.** L'aliquota del 25% è aumentata, quindi, dello 0,72%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, per cui l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 25,72%.

**4.8.** Il contributo Inps si applica, pertanto, con il gravame di un terzo dell'importo sui compensi da corrispondere a carico del collaboratore, nelle seguenti misure dall'anno 2009:

- 17%, se il collaboratore è assicurato previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria;
- 17%, se il collaboratore è titolare di pensione indiretta o reversibilità;
- 17%, se il collaboratore è titolare di pensione diretta;
- 25,72%, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio.

**4.9.** La base imponibile retributiva è costituita dalla stessa base imponibile Irpef, con un massimale, per l'anno 2009, di euro 91.507,00. (*circolare Inps, 28 gennaio 2009, n. 13*)

**4.10** In riferimento alla ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratori e committente, sono confermate le misure di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.

**4.11.** L'incremento contributivo non può, in ogni caso, determinare una riduzione del compenso netto percepito dal collaboratore superiore ad 1/3 dell'aumento dell'aliquota. (*art.1, c.772, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

## Sostituto d'imposta

### Dichiarazioni

**1.** Dal mese di gennaio 2010, (termine rinviato di un anno) con dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, devono essere comunicati telematicamente i dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte. (*art.44 bis, aggiunto al D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dall'art.1, c.121, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo modificato dall'art. 42, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).

**1.1.** Con decreti ministeriali saranno definite le modalità attuative e si provvederà alla semplificazione e armonizzazione degli ordinamenti. (*art.1, c.122 e 123, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**2.** Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenenti i dati fiscali e contributivi è fissato al 31 luglio di ogni anno. (*art.4, c.3 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.42, c.7 ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).

**3.** Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata – Mod. 770, è fissato al 31 luglio di ciascun anno. (*art.4, c.4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e modificato dall'art.1, c.217, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

## Imposta sul valore aggiunto (IVA)

### Dichiarazione annuale

**1.** Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, delle dichiarazioni Iva con modello unificato unitamente a quella ai fini Irap, è fissato al 30 settembre di ciascun anno. (art.2, c.1, 2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 42, c. 7 ter, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).

### Variazione dell'imponibile o dell'imposta

**1.** La riduzione del corrispettivo conseguente alla riduzione del costo della manodopera, che non sia frutto di un accordo sopravvenuto, realizza i presupposti per potere operare la variazione in diminuzione senza limiti di tempo. (risoluzione agenzia entrate, 17 febbraio 2009, n. 42/E).

## Imposta regionale sulle attività produttive

### Istituzione

**1.** È rinviato al 1 gennaio 2010 (proroga di un anno) il termine dal quale l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della regione ed è istituita con legge regionale. (art.1, c.43, legge 24 dicembre 2007, n.244; art. 42, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

### Dichiarazione

**1.** Non è consentita la presentazione tramite banca o ufficio postale della sola dichiarazione ai fini Irap, qualora non vi sia obbligo di dichiarazione ai fini Iva, da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. (art.2, c.1, 2 e 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 42, c. 7ter, lett. a, b, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).

**1.1.** Il termine per la presentazione esclusivamente in via telematica della sola dichiarazione ai fini Irap, qualora non vi sia obbligo di dichiarazione ai fini Iva, è fissato al 30 settembre di ciascun anno.

**1.2.** Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione Irap con modello unificato unitamente a quella ai fini Iva, è fissato al 30 settembre di ciascun anno.

**2.** A decorrere dal periodo d'imposta 2008, la dichiarazione annuale non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata alla regione o provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. (art.1, c.52, legge 24 dicembre 2007, n.244).

**2.1.** Nelle more della completa attuazione del federalismo fiscale, l'attuazione della norma è sospesa e pertanto, continua ad essere presentata in forma unificata. (D.M. 11 settembre 2008, in G.U. n.240 del 13 ottobre 2008).

## Adempimenti e scadenze

---

### 15 Maggio – Venerdì

#### **Imposta comunale sugli immobili**

- (Termine ultimo) Inoltro al Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio del federalismo fiscale, della richiesta di pubblicazione del dispositivo della deliberazione concernente l'aliquota del tributo per il 2008. (*circolare Ministero finanze, 16 aprile 2003, n.3*).

#### **Accesso al credito**

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accessi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (*art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004*).

#### **Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale**

- Termine perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per territorio della certificazione per richiesta di attribuzione del contributo relativo all'anno 2008, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. (*art. 1bis, c. 1, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 11 febbraio 2009, n. F.L. 2/2009*).

### 20 Maggio – Mercoledì

#### **Codifica dei conti pubblici**

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di aprile 2009, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

### 30 Maggio – Sabato

#### **Servizio idrico integrato**

- Termine ultimo per la determinazione, da parte del gestore del servizio, del rimborso agli utenti che negli anni precedenti hanno pagato la tariffa non dovuta per il servizio di depurazione, in quanto non collegati a impianti. (*art. 8sexies, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13*).

### 31 Maggio – Domenica

#### **Unioni di comuni e Comunità montane**

- Emanazione dell'annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo erariale da parte di:  
a) unioni di comuni di prima istituzione;

- b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
- c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi;
- d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento;
- e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata;
- f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale. *(art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318).*

### **Conto annuale e relazione sulla gestione del personale**

- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato competente per territorio e, in copia, alla sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del personale.

La rilevazione è operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento. *(art.60, c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).*

### **Personale**

- Presentazione, in via telematica, alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica dell'elenco del personale dipendente che nell'anno 2008 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche. *(art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2004, n.2/04).*

### **Trasferimenti statali**

- Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2009 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. *(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).*

- Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2009 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. *(D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).*

### **Riassetto normativo**

- Presentazione, da parte del governo, del disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. *(art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall'art.1, c.1, legge 29 luglio 2003, n.223).*

### **Acquisti fuori convenzione Consip<sup>1</sup>**

- Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti in termini di riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito internet dell'ente. *(art.26, c.3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488, dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).*

---

<sup>1</sup> Termine stimato.

**Patto di stabilità interno**

- Termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, dei risultati conseguiti nel 2008 rispetto agli obiettivi programmatici. (*lett.B1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2007, n. 5*).

**Contrattazione integrativa**

- Certificazione dell'organo di revisione delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, relativa all'anno precedente. (*art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

- Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria generale dello Stato, delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa. (*art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

- Pubblicazione sul sito web dell'ente della documentazione sulla contrattazione integrativa sottoposta all'organo di revisione per la certificazione. (*art.67, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).